

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n. _____ del _____

Oggetto: *Piano di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica negli ovini nel territorio regionale.*

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii., concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii., concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii., concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e ss. mm. ii., concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii., concernente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale";

VISTO il Piano di Rientro adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 66 del 12 febbraio 2007, in conformità a quanto previsto nell'articolo 1, comma 796, della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (il "Piano di Rientro");

 **VISTO** l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministero per gli Affari Regionali, conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149, di recepimento del sopracitato accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato – Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro tempore della Regione Lazio – dott. Nicola Zingaretti - l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, co. 88 della Legge n. 191/2009 e successive modificazioni e integrazioni, assegnandogli – altresì – quale incarico prioritario

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

l'adozione e l'attuazione dei Programmi operativi per gli anni 2013-2015, redatti sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti;

PRESO ATTO, altresì, che con la suddetta Deliberazione sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale affidato a suo tempo al Presidente pro-tempore della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati, a decorrere dal corrente anno;

DATO ATTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro del disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 concernente "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria";

VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n.320 dell'8 febbraio 1954;

VISTO la Legge 2 giugno 1988 n.218 concernente "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";

VISTO la DGR n. 769/2004 concernente Linee Guida per l'attuazione dell'articolo 3 dell'Ordinanza interministeriale 2 aprile 2004 - Misure di semplificazione degli indennizzi previsti dalla Legge 218/88.

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Sanità del 10 maggio 1991, concernente "Norme per la profilassi di malattie animali";

VISTO il Decreto del Ministro della Sanità del 3 agosto 1991 concernente il "Riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, quale centro di referenza nazionale;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 29 gennaio 1997 concernente "Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali";

VISTO il Decreto del Ministro della sanità del 8 aprile 1999 recante "Norme per la profilassi della scrapie";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2001 n. recante il "Regolamento di organizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità";

VISTO il Regolamento 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione il controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

VISTA la Decisione 2002/1003/CE che fissa i requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA la Decisione 2006/965/C del Consiglio che modifica la decisione n. 1990/424/CE relativa a talune spese nel settore veterinario;

VISTO il regolamento (CE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

VISTO l'art. 22 del decreto del Ministro delle politiche alimentari e forestali 18 novembre 2014, recante disposizioni nazionali in applicazione del regolamento CE n. 1307/2013 che prevede un sostegno economico per il settore ovi-caprino in caso di applicazione del piano di selezione genetica;

CONSIDERATO che la scrapie, come sottolineato nel parere scientifico dell'Autorità per la sicurezza alimentare e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (EFSA BIOHAZ Panel, 2011), rappresenta un problema di sanità animale per la popolazione ovina e caprina nell'ambito del territorio nazionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 898 del 24 Settembre 2004 riguardante il Piano Regionale di Selezione Genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi trasmissibili (EST) negli ovini.

CONSIDERATO che l'attività di sorveglianza per la scrapie ha rilevato la presenza di tale malattia in diversi greggi del territorio regionale;

VALUTATA la necessità di creare, in ambito regionale, allevamenti in grado di soddisfare la domanda di capi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il ripopolamento delle aziende ovine colpite da tale malattia, senza che siano compromessi gli aspetti zootecnici e riproduttivi delle razze coinvolte;

 **VISTO** il Decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2015 concernente Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale, che obbliga le Regioni a predisporre i piani di selezione genetica alla scrapie classica degli ovini secondo le indicazioni contenute nel decreto stesso;

RITENUTO necessario, in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali, approvare un piano di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini, diretto ad incrementare nella popolazione ovina le caratteristiche di resistenza genetica alle EST senza che siano compromessi gli aspetti zootecnici e produttivi delle razze coinvolte;

VISTO il documento predisposto a tal riguardo dalla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali avente per oggetto "**Piano di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica negli ovini nel territorio regionale**" Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il documento denominato “*Piano di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica negli ovini nel territorio regionale*” Allegato 1 al presente atto

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



Il Presidente
Nicola Zingaretti



ALLEGATO I

Piano di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica negli ovini nel territorio regionale

PARTE A

I. Principi generali e obiettivi del Piano

1. Il piano intende migliorare la resistenza alla scrapie classica della popolazione ovina regionale tenendo al contempo in considerazione i programmi di valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza. Il piano si basa sulla genotipizzazione della linea maschile con conseguente selezione dei riproduttori in base alla resistenza alla scrapie e loro disseminazione regolamentata.
2. Obiettivo generale del piano è quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alla scrapie classica nella popolazione ovina del Lazio al fine di:
 - a) concorrere all'eradicazione della scrapie classica degli ovini;
 - b) concorrere alla creazione di greggi a rischio trascurabile di scrapie classica;
 - c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale.
3. L'obiettivo generale del piano viene realizzato attraverso:
 - a) l'incremento della frequenza dell'allele ARR ottenuto con la selezione e la disseminazione dei riproduttori resistenti;
 - b) la progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ;
 - c) l'eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele.

II. Definizioni

Ai fini del presente Piano si intende per:

- a) *azienda o allevamento*: qualsiasi luogo in cui gli ovini sono detenuti, mantenuti o allevati su base permanente o temporanea;
- b) *aziende di elevato merito genetico*: le aziende che risultano iscritte al libro genealogico (LG) o ai registri anagrafici (RA);
- c) *aziende commerciali*: tutte le altre aziende che non soddisfano le condizioni delle aziende di elevato merito genetico;
- d) *libro genealogico*: libro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, così come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, dall'Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza della specie ovina, sottoposti allo stesso piano di selezione, con l'indicazione degli ascendenti;
- e) *registro anagrafico*: registro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 30 del 1991, dall'Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza autoctona a limitata diffusione della specie ovina, con l'indicazione degli ascendenti per la conservazione e la salvaguardia delle razze ovine medesime;
- f) *razze ovine a rischio*: razze autoctone a rischio di estinzione numericamente poco rappresentate e localizzate in limitate area geografiche, riconosciute dal registro anagrafico con D.M. n.9314 del 23.04.2010 del MiPAAF;
- g) *analisi genetiche di genotipizzazione*: analisi effettuata dai laboratori riconosciuti dal Ministero della salute per la determinazione del genotipo del gene della proteina prionica di un ovino, espresso come coppia degli alleli che condizionano la suscettibilità/resistenza alla scrapie classica;

h) *allele*: variante di uno dei polimorfismi del gene della proteina prionica ovina che condizionano la suscettibilità o la resistenza alla scrapie classica, polimorfismi considerati nel piano di selezione genetica di cui agli allegati del presente decreto;

i) *prelievo ufficiale*: prelievo di sangue necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche di cui al presente Piano eseguito da un medico veterinario della ASL competente per territorio. Esclusivamente nelle aziende ovine iscritte al L.G. il prelievo di sangue o il prelievo di altri fluidi biologici o bulbi piliferi, può essere effettuato, per il medesimo fine, rispettivamente dal veterinario o dal personale tecnico appartenenti alla Associazione Regionale Allevatori (ARA). In questo caso gli operatori veterinari e tecnici dovranno essere a tale scopo riconosciuti e formati preventivamente dalla Regione, per il tramite dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana;

l) *genotipo della proteina prionica di ovino*: definizione della coppia di alleli della proteina prionica presenti nel genoma di un animale;

m) *piano di selezione genetica (PSG) degli ovini per la prevenzione della scrapie classica*: programma di prevenzione obbligatorio predisposto dalla Regione e attuato dai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle ASL, in tutte le aziende zootecniche ovine e finalizzato all'incremento dei caratteri di resistenza genetica degli ovini alla scrapie classica;

n) *riproduttore*: soggetto maschio o femmina che, raggiunta la maturità sessuale, viene destinato dall'allevatore all'accoppiamento per la produzione delle successive generazioni;

o) *animali da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia*: animali in allevamento dotato di codice aziendale e registrato in BDN con orientamento produttivo di massimo nove capi censiti, ivi inclusi un riproduttore maschio e un riproduttore femmina, allevati ai soli fini di produzione per autoconsumo o da "affezione", senza la possibilità di cessione degli stessi animali per alcun fine salvo che per la macellazione. In caso della cessione "dell'attività" gli animali genotipizzati e con certificazione di resistenza possono essere venduti o ceduti previa certificazione rilasciata dal veterinario ufficiale della ASL competente per territorio;

p) *gruppi di monta*: gruppi di ovini autorizzati dai servizi veterinari competenti, formati da un solo maschio e un numero di femmine (25-50) tale da consentire la loro monta da parte del maschio in un tempo ragionevole. Tutte le femmine utilizzate sono identificate registrate in BDN e genotipizzate con le medesime modalità previste per i riproduttori maschi.

q) *comunicazioni ufficiali del Piano*: informazioni obbligatorie, relative alle attività di genotipizzazione, da trasmettere alle autorità competenti, al Centro di riferimento nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) che gestisce la Banca dati nazionale della selezione genetica (BDNSG) e al laboratorio nazionale di riferimento per la caratterizzazione dei ceppi e la genetica delle EST animali (Istituto Superiore di Sanità);

r) *selezione genetica*: utilizzo di riproduttori con caratteri di resistenza alla scrapie classica;

s) *controllo ufficiale*: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente per le attività previste dal presente Piano;

t) *pascolo*: luogo o terreno di proprietà o comune, delimitato o privo di barriere fisiche all'interno del quale capi ovini convivono in promiscuità.

III. Campo di applicazione

L'attuazione del Piano è obbligatoria per tutte le aziende di elevato merito genetico e le aziende commerciali presenti sul territorio. Sono escluse le aziende che allevano ovini per

il solo autoconsumo o da compagnia i cui animali sono destinati ad attività diverse dalla riproduzione o dalla produzione di alimenti.

PARTE B

Modalità operative per le greggi sottoposte al piano di selezione genetica

I. Genotipizzazioni

1. Per le analisi genetiche possono essere prelevati sia il sangue che altro materiale biologico. Il prelievo è eseguito dal veterinario della ASL competente per territorio. Esclusivamente nelle aziende ovine iscritte al L.G. il prelievo di sangue o il prelievo di altri fluidi biologici o bulbi piliferi, può essere effettuato, per il medesimo fine, rispettivamente dal veterinario o dal personale tecnico appartenenti alla Associazione Regionale Allevatori (ARA).
2. I campioni dovranno essere accompagnati dalla scheda conforme all'allegato III del DM 25.11.2015 e dovranno pervenire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana entro max 48 ore dal prelievo. Nell'eventualità di situazioni di inattività temporanea o permanente del laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, entro max 48 ore dal prelievo, i campioni vengono inviati ad uno degli IZZSS di cui all'allegato I parte C I 1a) del DM 25 novembre 2015.
3. Per i capi delle greggi iscritte a libro genealogico e registro anagrafico, le genotipizzazioni possono essere eseguite dai laboratori già autorizzati di cui al DM 25 novembre 2015.
4. I laboratori devono emettere rapporto di prova (r.d.p.) entro 15 giorni lavorativi dal momento dell'accettazione dei campioni, salvo si tratti di analisi che presentano anomalie o particolarità di esecuzione.
5. Sono sottoposti a prove di genotipizzazione, prima dell'accoppiamento, i maschi in età riproduttiva, gli agnelli e gli agnelloni che l'allevatore intende candidare alla quota di rimonta, escludendo quindi gli agnelli o agnelloni già destinati al macello. Prima di sottoporre gli animali alle prove di genotipizzazione e comunque entro i sei mesi dalla nascita, il proprietario o persona delegata provvede, secondo la procedura di cui all'allegato II, parte A e parte B del Decreto del Ministero della salute 25 novembre 2015, ad applicare sui capi un identificativo univoco, ai sensi del regolamento (CE) 21/2004 s.m.i., ed a registrare tutte le informazioni relative agli animali nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica (BDN) e registro di stalla. Gli animali riportanti l'identificativo semplificato previsto all'articolo 4, comma 3 del Regolamento (CE) N. 21/2004 non possono essere sottoposti agli esami di genotipizzazione.
6. Le prove di genotipizzazione dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere eseguite di anno in anno su tutti i nuovi maschi candidati alla quota di rimonta o su capi maschi di nuova introduzione nel gregge, a meno di certificazioni ufficiali che ne attestino il genotipo.
7. Nell'ambito del presente Piano la genotipizzazione dei riproduttori di sesso femminile, identificati e registrati con le medesime modalità previste per i riproduttori maschi, è consentita solo a seguito di autorizzazione, da parte dei servizi veterinari di Sanità Animale competenti per territorio, per costituire gruppi di monta; tale autorizzazione riguarda tutte le greggi ivi incluse quelle iscritte a Libro Genealogico (LG), registro anagrafico (RA) o appartenenti a razze che hanno per

propria natura un livello di resistenza basso o a razze autoctone e a rischio di estinzione. Nella Regione Lazio l'autorizzazione da parte dei servizi veterinari competenti potrà essere rilasciata a seguito di documentata verifica di idoneità delle strutture di allevamento alla gestione controllata dei riproduttori e della riproduzione ed a verifica periodica (almeno annuale) della corretta tenuta dei registri di stalla e della identificazione individuale dei capi conformemente all'allegato II Parte A e Parte B.

II. Selezione dei riproduttori (cfr. appendice – tavola sinottica I e II).

1. Per la riproduzione è consentito esclusivamente l'uso di arieti (o donatori di sperma per la fecondazione artificiale) che siano stati identificati elettronicamente, registrati nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) e in possesso del certificato di genotipo.

L'utilizzo di materiale germinale ovino comporta pari obblighi, ovvero:

- a) sperma di montoni del genotipo ARR/ARR;
- b) embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.

2. Gli animali destinati alla riproduzione sono classificati nelle seguenti classi di resistenza:

- a) Riproduttori resistenti omozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in omozigosi (ARR/ARR);
- b) Riproduttori resistenti eterozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in eterozigosi, e privi dell'allele VRQ (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK);
- c) Riproduttori suscettibili: montoni e pecore che non presentano alcun allele ARR ma comunque privi dell'allele VRQ.

3. E' consentito, a decorrere dalla pubblicazione del DM 25 novembre 2015 (G.U.R.I. n. 21 del 27.1.2016), l'utilizzo di arieti suscettibili, già presenti in allevamento oppure ottenuti da rimonta interna, per un periodo transitorio di 3 anni e di arieti resistenti eterozigoti per un periodo transitorio di 5 anni (estesi a 7 nel caso di capi iscritti a LG). Per detti capi, non è consentita la vendita o la movimentazione salvo che verso il macello durante o dopo tale periodo transitorio e non è possibile l'iscrizione al LG durante il periodo transitorio per beneficiare di un periodo di utilizzo più esteso.

4. Utilizzo dei riproduttori nelle razze con livello di resistenza basso o a rischio di estinzione.

Nelle greggi appartenenti alle razze in via di estinzione riconosciute tali, potrà essere applicato a seguito delle definizioni della Commissione Nazionale di Coordinamento di cui all'allegato I parte D punto 4) del Decreto Ministeriale del 25.11.2015 un programma specifico di selezione

III. Eliminazione obbligatoria degli animali

1. Tutti gli animali, arieti o pecore di genotipo noto, portatori dell'allele VRQ o suscettibili e quindi non destinabili alla riproduzione, devono essere macellati entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo; il loro identificativo deve essere obbligatoriamente scaricato dalla BDN e annotato nel registro di stalla in maniera tale che ne venga garantita la tracciabilità. Questi animali non potranno lasciare gli allevamenti se non per essere destinati alla macellazione entro i tempi stabiliti.

2. Gli ovini maschi in possesso di un genotipo che ne determina il divieto di impiego come riproduttori, in base a quanto previsto nella parte B, punto II, allegato I del presente Piano, devono essere obbligatoriamente macellati o castrati entro 30 giorni dalla determinazione del genotipo.

Si potrà accedere all'indennizzo di cui alla Legge 218/88 dei capi recanti l'allele VRQ e il cui impiego come riproduttori è vietato solo se macellati tassativamente entro 30 giorni dalla determinazione del loro genotipo. Solo nel caso di giustificata necessità, previa autorizzazione della Direzione Generale della Sanità Animale e Farmaco Veterinario (DG SAFV) del Ministero della Salute, questi animali possono essere abbattuti e distrutti.

IV. Certificazione genetica delle greggi (cfr. appendice – tavola sinottica III).

1. Ad ogni gregge è attribuita una certificazione genetica in relazione al grado di resistenza genetica nei confronti della scrapie degli animali che lo compongono. In particolare vengono definiti i seguenti livelli di certificazione genetica:

- a) **greggi di livello I:** greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR; tali greggi soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello I, del regolamento 630/2013/EU.
- b) **greggi di livello IIa:** greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 anni; tali greggi soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello II, del regolamento 630/2013/EU
- c) **greggi di livello IIb:** greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 3 anni; tali greggi soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello II, del regolamento 630/2013/EU
- d) **greggi di livello III:** greggi in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un ARR.
- e) **greggi di livello IV:** greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori.

2. Il sistema di selezione previsto dal piano di selezione genetica assume che le greggi progressivamente accedano a livelli di qualifica superiore. Il raggiungimento del livello I determina, la sospensione delle genotipizzazioni, ad esclusione dei maschi riproduttori venduti da vita. Il raggiungimento del livello IIa consente la sospensione delle genotipizzazioni, ad esclusione dei maschi riproduttori venduti da vita.

3. I servizi veterinari delle ASL possono procedere ad un controllo di verifica annuale e comunque a controlli di verifica in qualunque momento ove se ne ravveda la necessità. L'utilizzo promiscuo di arieti è possibile solo per i soggetti resistenti oppure tra greggi di pari livello di certificazione (anche in condizioni di monticazione o di pascolo condiviso temporaneo). La promiscuità, anche in caso di fiere, salvo che per le greggi di pari livello sanitario, può essere consentita solo se si tratta di femmine; nel caso di presenza di maschi in età riproduttiva, questi devono derivare almeno da greggi con livello certificazioni di IIb.

V. Disseminazione dei riproduttori (cfr. appendice – tavola sinottica IV).

1. L'introduzione dei riproduttori nelle greggi deve avvenire in modo da non compromettere il livello di certificazione genetica raggiunto, produrre un miglioramento del profilo di

resistenza del gregge e favorire all'interno della popolazione ovina la disseminazione dei riproduttori con caratteristiche di resistenza.

2. Tale disseminazione è condizionata sia dalla classe di resistenza dei montoni sia dal livello di certificazione genetica delle greggi.

3. Gli arieti suscettibili non possono essere oggetto di compravendita come riproduttori o essere utilizzati come donatori di sperma. All'atto della consegna da parte dell'allevatore dei modelli 4 relativi alla movimentazione per compravendita degli arieti da parte dell'allevatore, la ASL del Lazio competente dovrà verificare il rispetto di tale obbligo utilizzando le seguenti modalità:

- a) presa visione dei certificati di genotipo individuali dei capi oggetto di compravendita;
- b) visualizzazione del genotipo ufficiale del/i capo/i oggetto di compravendita accedendo con le proprie credenziali istituzionali nella Banca Dati Regionale di Selezione Genetica (BDRSG) tramite il sistema SIEV e/o alla BDN.

4. I maschi che si intende introdurre in allevamento, a prescindere dalla loro età, dovranno necessariamente essere certificati e di genotipo coerente con il livello di certificazione genetica del gregge che li acquisisce e comunque mai di genotipo suscettibile: l'introduzione di montoni resistenti omozigoti certificati è sempre possibile a prescindere dal livello di certificazione genetica delle greggi.

5. Le femmine da riproduzione dovranno provenire da greggi con livello di certificazione pari o superiore. E' ammessa l'introduzione di femmine destinate alla riproduzione certificate di genotipo resistente omozigote nei greggi di livello I e certificate di genotipo resistente omozigote o eterozigote nei greggi di livello IIa e IIb senza alcuna modificazione del livello di certificazione genetica, raggiunta.

6. Le introduzioni di animali provenienti dai Paesi UE, per tutti gli usi salvo la macellazione immediata, dovranno rispettare le condizioni di certificazione genetica raggiunta ai sensi del presente Piano.

PARTE C Condizioni per la realizzazione delle prove di genotipizzazione

Devono essere rispettate tutte le condizioni elencate nella precedente parte B - *Modalità operative per le greggi sottoposte al piano di selezione genetica* al Punto I - *Genotipizzazioni*.

I. Esecuzione delle prove di genotipizzazione

1. Nella Regione Lazio l'esecuzione delle prove di genotipizzazione sono affidate a:
 - a. Il laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana;
 - b. I laboratori già riconosciuti e autorizzati dal Ministero della Salute (LGS di Cremona e l'agenzia per la ricerca in agricoltura della Sardegna- AGRIS) esclusivamente per gli animali iscritti al Libro genealogico di cui all'art.1 comma 2 lettera d del D.M. 25/11/2015.
2. Tutti i campioni per analisi di genotipizzazione vengono inviati presso i laboratori di cui al precedente punto 1) utilizzando la scheda di accompagnamento campioni di cui al DM 25 11.2015 Allegato III
3. Le analisi di genotipizzazione effettuate ai fini del presente Piano o richieste autonomamente dal proprietario o persona delegata rivestono carattere di ufficialità e validità solo se svolte esclusivamente presso i laboratori ufficiali degli IZZSS e laboratori autorizzati di cui al precedente punto 1.
4. Le genotipizzazioni richieste autonomamente dal proprietario o persona delegata (ad esempio la genotipizzazione delle femmine in allevamenti non autorizzati alla

costituzione dei gruppi di monta di cui all'allegato I, Parte B, Punto 2 del presente Piano) sono da intendersi a carico dello stesso proprietario.

5. I laboratori devono emettere r.d.p. entro 15 giorni lavorativi dal momento dell'accettazione dei campioni, salvo si tratti di analisi che presentano anomalie o particolarità di esecuzione. In caso di campioni oltre le capacità operative del laboratorio i termini indicati verranno riferiti all'inizio del procedimento analitico di genotipizzazione.
6. I laboratori si dovranno sottoporre alle verifiche ispettive da parte dell'ISS di Roma oltre che partecipare ai ring test finalizzati alla verifica della accuratezza e precisione delle procedure analitiche utilizzate, oltre che attenersi alle disposizioni emanate dalla DG SAFV del Ministero della salute per ciò che attiene i laboratori di cui al DM 25.11.2015.

II. Raccolta e flusso dati relativi ai piani di selezione genetica

1. Presso il Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino è istituita e gestita la Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG).
2. Presso il Centro Operativo Anagrafe Zootecnica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana è istituita e gestita la Banca Dati Regionale di selezione genetica (BDRSG) che si avvale del Sistema Informativo per l'Epidemiologia Veterinaria (SIEV) per la gestione informatizzata di quanto previsto per la conduzione del piano nella Regione Lazio. L'uso del SIEV è reso obbligatorio per i servizi veterinari delle Asl della Regione Lazio e per l'assolvimento dei debiti informativi verso la Regione e la BDNSG.
3. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, al termine di ciascun trimestre ed entro il giorno 20 del mese successivo, trasmette alla BDNSG i dati relativi all'attività di genotipizzazione della Regione Lazio secondo i tracciati record definiti dal CEA.
4. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana o qualsiasi altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale svolgesse attività di genotipizzazione dei capi ovini per la Regione Lazio con la stessa cadenza fornirà report trimestrali riferiti allo stato di avanzamento del Piano, alla medesima Regione Lazio;
5. Nel caso in cui altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale svolgesse attività di genotipizzazione dei capi ovini per la Regione Lazio, dovrà far pervenire ai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle ASL gli esiti (r.d.p.) delle prove di genotipizzazione dei capi esaminati entro 15 giorni lavorativi dal momento dell'accettazione dei campioni, salvo si tratti di analisi che presentano anomalie o particolarità di esecuzione;
6. L'ARA per quanto di competenza, direttamente o per il tramite della sede centrale (ASSONAPA), *mensilmente*, entro il giorno 20 del mese successivo, invia i dati relativi alle attività di selezione genetica dei capi iscritti ai LG e registro anagrafico della Regione Lazio all'Osservatorio Epidemiologico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana ed alla BDNSG.
7. L'ARA, direttamente o per il tramite della sede centrale (ASSONAPA) comunica annualmente alla Regione Lazio il risultato dell'attività svolta nell'anno precedente e la programmazione per l'anno successivo sugli allevamenti iscritti al libro genealogico e registro anagrafico.

8. I laboratori già autorizzati di cui al DM 25 novembre 2015 che eseguono le analisi di genotipizzazione per le greggi iscritte a libro genealogico e registro anagrafico comunicano direttamente o tramite l'ARA, per quanto di competenza, appena disponibili e comunque non oltre 20 giorni dal prelievo, agli allevatori e ai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle ASL gli esiti delle prove di genotipizzazione dei capi iscritti ai LG e registro anagrafico;

PARTE D

Funzioni dei diversi enti coinvolti

1. Alla esecuzione del Piano regionale di selezione genetica del Lazio concorrono:

- Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
- Commissione Regionale di Coordinamento
- Associazione Regionale degli Allevatori (ARA) – Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA);
- Laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana
- Osservatorio epidemiologico e Banca dati regionale di selezione genetica (BDRSG) IZSLT
- Laboratori autorizzati dal Ministero della Salute;
- Servizi veterinari delle ASL della Regione Lazio.

Gli enti, gli organi e le strutture, così individuati, esercitano specifiche funzioni come di seguito definite:

Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali

- a) propone la istituzione della Commissione Regionale di Coordinamento (CRC);
- b) presiede e convoca la Commissione regionale di coordinamento almeno con frequenza bimestrale o nomina un suo qualificato delegato;
- c) verifica sulla base delle indicazioni della CRC, l'andamento del piano regionale, tenendo conto della situazione epidemiologica, delle frequenze alleliche riscontrate, della progressione del Piano e delle eventuali disposizioni di carattere nazionale e comunitario.
- d) redige una relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, e la invia all'ufficio competente della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DG SAFV) del Ministero della Salute;

Commissione Regionale di Coordinamento

- a) È convocata dal Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali o da un suo delegato con frequenza bimestrale.
- b) definisce idonee strategie di divulgazione e promozione del piano regionale;
- c) contribuisce alla attività di formazione dei veterinari ufficiali e liberi professionisti;
- d) coordina le attività degli Enti e delle Associazioni nell'ambito dell'attuazione del piano di selezione genetica, verificandone al contempo la rispondenza agli obiettivi regionali;
- e) redige entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti;
- f) recepisce e propone l'attuazione delle disposizioni eventualmente emanate dal Ministero della Salute in materia di certificazione genetica del singolo capo nonché di attribuzione dei livelli di qualifica di resistenza dei greggi aderenti al piano;

predispone qualsiasi adeguamento del piano di selezione regionale anche a seguito delle disposizioni eventualmente emanate dal Ministero della Salute o dalla Comunità Europea;

ARA-ASSONAPA

- a) è responsabile dell'organizzazione e gestione degli aspetti tecnici relativi al piano di selezione nell'ambito delle aziende iscritte al libro genealogico secondo quanto definito nel presente allegato I e sotto il coordinamento dei servizi veterinari delle ASL del territorio regionale;
- b) comunica annualmente alla Regione Lazio il risultato dell'attività svolta nell'anno precedente e la programmazione per l'anno successivo sugli allevamenti iscritti al libro genealogico, come da allegato 1;
- c) garantisce che nelle aziende iscritte ai Libri Genealogici e registri anagrafici le associazioni allevatori territoriali eseguano i prelievi ufficiali di cui all'art.1, comma 2, lettera i), tramite medici veterinari o propri tecnici autorizzati;
- d) garantisce che i propri medici veterinari e i tecnici autorizzati delle associazioni allevatori territoriali registrino e verifichino sotto la propria responsabilità l'identificativo individuale del capo da sottoporre ad analisi di genotipizzazione;
- e) garantisce che i tecnici e i medici veterinari appartenenti alle associazioni allevatori inviino i campioni da analizzare, utilizzando la scheda di cui all'allegato III o *modello analogo* contenente le stesse informazioni;
- f) comunica agli allevatori e ai servizi veterinari delle ASL competenti per territorio gli esiti delle prove di genotipizzazione dei capi iscritti ai LG e registri anagrafici entro 20 giorni dal prelievo;
- g) detiene la base dei dati relativa alle genotipizzazioni condotte nelle aziende iscritte al libro genealogico e registro anagrafico;
- h) trasmette i dati di propria competenza di genotipizzazione corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, alla Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG) ed all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.

Osservatorio Epidemiologico e Banca Dati Regionale (BDRSG) - IZSLT

- a) tramite il Centro Operativo Anagrafe Zootecnica mantiene la banca dati regionale di Selezione Genetica (BDRSG);
- b) tramite il Sistema Informativo per l'Epidemiologia Veterinaria (SIEV):
 - 1. assolve i debiti informativi a livello regionale;
 - 2. trasmette i dati di genotipizzazione corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo, alla Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG) ed alla Regione Lazio;
 - 3. verifica l'andamento del piano;
- c) riceve i dati di genotipizzazione di competenza regionale corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, da ARA-ASSONAPA

Laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT)

- a) esegue le analisi genetiche previste dal piano rilasciando i rapporti di prova ufficiali;

- b) fornisce il supporto tecnico scientifico ai servizi veterinari delle ASL regionali competenti per territorio nell'ambito della attuazione del piano;
- c) provvede alla formazione dei veterinari e dei tecnici eventualmente abilitati alla esecuzione del prelievo di materiale biologico.
- d) effettua a pagamento, secondo le tariffe determinate dallo stesso Istituto Zooprofilattico sulla base dei costi di produzione, eventuali esami di genotipizzazione richieste autonomamente dal proprietario;

Laboratori già riconosciuti e autorizzati dal Ministero della Salute (LGS di Cremona e Agenzia per la ricerca in agricoltura della Sardegna- AGRIS):

- a) svolgono le analisi di genotipizzazione e ne trasmettono gli esiti nei termini previsti dal presente Piano;
- b) emettono un referto con carattere di ufficialità e validità sia ai fini del presente Piano che per richieste autonome del proprietario o persona delegata;
- c) trasmettono i dati di genotipizzazione corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo, alla Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG) ed alla BDRSG del Lazio.

Servizi veterinari delle Asl competenti per territorio

L'esecuzione del piano è affidata ai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle ASL che provvedono a:

- a) vigilare sulla realizzazione del piano in tutte le aziende per le quali è obbligatoria l'adesione alla selezione, in conformità al presente Piano. In particolare verificano che, tutti gli arieti e tutte le femmine (autorizzate per la costituzione dei gruppi di monta) genotipizzati, siano correttamente identificati e abbiano un genotipo compatibile con quanto disposto dal piano e con il livello di certificazione genetica dell'allevamento;
- b) ricevere ed utilizzare i dati di genotipizzazione trasmessi, per il tramite della Regione, dalla ARA o ASSONAPA, anche al fine di espletare quanto previsto alla precedente lettera (a);
- c) vigilare che gli arieti siano correttamente identificati e abbiano un genotipo compatibile con quanto previsto dal presente Piano e dal DM 25 novembre 2015;
- d) vigilare che ogni allevatore o suo delegato mantenga aggiornata la BDN e registro di stalla dei dati anagrafici e movimentazioni dei propri animali;
- e) vigilare sugli adempimenti di cui all'allegato I, parte B, e allegato II, del presente decreto;
- f) eseguire per quanto di competenza i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nei greggi soggetti al piano, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato III del D.M 25/11/2015 e utilizzando le procedure obbligatorie di cui all'allegato II PARTE C del presente Piano;
- g) attuare, con motivata ragione, in alternativa agli operatori dell'ASSONAPA, il campionamento per la genotipizzazione per scrapie negli allevamenti iscritti al LG o RA;
- h) registrare su SIEV i campioni prelevati e stampare la scheda di accompagnamento campioni che riporta tutte le informazioni previste dall'allegato III del decreto 25/11/2015, ed il numero di registrazione del laboratorio dell'IZSLT;
- i) comunicare all'allevatore l'esito delle prove di genotipizzazione di propria competenza;
- j) certificare, anche tramite registrazione in BDN, la genetica dei singoli capi testati stampando da SIEV il certificato genetico (allegato IV) che accompagna l'animale genotipizzato nei suoi spostamenti;

- k) disporre l'eliminazione o la castrazione dei soggetti con genotipo indesiderato di cui all'allegato I parte B paragrafo III;
- l) assegnare, registrare in BDN e aggiornare almeno con cadenza annuale, anche tramite SIEV, il livello di certificazione genetica delle aziende ai sensi del presente Piano da utilizzare anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- m) vigilare sul rispetto dei requisiti relativi alla movimentazione in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti alle greggi sottoposte al piano. A tal fine, nel caso di movimentazione di animali da vita di cui all'articolo 3 comma 2 del D.M. 25/11/2015, riportano il livello di certificazione genetica nel riquadro E "Attestazioni sanitarie" della dichiarazione di provenienza degli animali (modello IV).
- n) Autorizzare, nel caso di condizioni di promiscuità (fiere o pascolo) la convivenza dei capi solo tra greggi di pari livello di certificazione sanitaria; la presenza delle sole femmine senza maschi in caso di greggi di livelli sanitari differenti; la presenza dei maschi in età riproduttiva solo se questi provengono almeno da greggi con livello certificazioni di IIb.
- o) autorizzare la costituzione dei gruppi di monta in tutte le greggi e verificarne almeno annualmente la coerenza con l'autorizzazione concessa.
- p) vigilare sul rispetto dei requisiti di cui al livello di certificazioni genetica raggiunta e sul miglioramento del profilo genetico del gregge.
- q) effettuare ispezioni e controlli finalizzati a verificare i risultati ottenuti dal piano;
- r) svolgere campionamenti casuali o mirati su capi di entrambi i sessi al fine di verificare il livello di certificazione genetica acquisita e il rispetto delle prescrizioni previste in tema di utilizzo degli arieti e di introduzione dei riproduttori;
- s) effettuare prove di genotipizzazione supplementari in caso di necessità o su richiesta della Regione Lazio e del Ministero della Salute.

ALLEGATO II

PARTE A

Procedura operativa per l'identificazione degli animali soggetti a genotipizzazione per il piano di selezione genetica

1. Gli animali da sottoporre a prelievo per l'esecuzione della genotipizzazione devono essere identificati con un identificativo univoco ai sensi del regolamento (CE) 21/2004 e s.m.i. comprendente un marchio auricolare o un tatuaggio all'orecchio più un identificativo elettronico autorizzato per l'identificazione elettronica degli ovini.
2. Al fine di evitare di apporre l'identificativo elettronico autorizzato agli animali prima dell'esecuzione del test, la procedura di identificazione viene suddivisa in due fasi distinte: una comprendente l'apposizione del marchio auricolare (o l'esecuzione del tatuaggio), da effettuarsi prima del prelievo per le prove di genotipizzazione, ed una seconda consistente nell'applicazione dell'identificativo elettronico da effettuarsi a seguito della decisione dell'allevatore o persona delegata di destinare l'animale non suscettibile alla rimonta.
3. La procedura per effettuare l'ordinativo degli identificativi è suddivisa in due fasi con l'attivazione di una specifica funzionalità informatica da parte del Centro Servizi Nazionale (CSN) denominata "procedura per l'ordine degli identificativi per animali da sottoporre a genotipizzazione per il piano di selezione genetica".

La prima fase prevede l'emissione da parte della BDN del codice identificativo univoco dell'animale: per i mezzi di identificazione l'operatore sceglierà una delle due seguenti

combinazioni: 1a) tatuaggio + identificativo elettronico autorizzato; 2a) marchio auricolare + identificativo elettronico autorizzato.

In caso di scelta della 1^a combinazione l'allevatore o persona delegata dovrà procedere ad eseguire il tatuaggio sull'orecchio dell'animale.

In caso di scelta della 2^a combinazione, il sistema invierà l'elenco degli identificativi da stampare sui marchi auricolari al fornitore prescelto al fine della successiva consegna agli allevatori dei marchi stessi e quindi della marcatura degli animali in vista del prelievo.

La seconda fase si avvierà nel momento in cui il proprietario degli animali, o persona delegata, ricevuto il referto analitico delle prove di genotipizzazione, dovrà completare l'identificazione a mezzo di dispositivo elettronico univoco. Considerando il totale degli ovini genotipizzati, solo per i maschi che intende destinare alla riproduzione, indipendentemente dalla loro età, e per le femmine autorizzate alla costituzione dei gruppi di monta, l'operatore ordinerà alla BDN l'attivazione della procedura per la produzione dell'identificativo elettronico autorizzato.

Quest'ultimo, una volta recapitato all'allevatore o persona delegata, sarà applicato all'animale in maniera tale che sia garantito l'abbinamento dei due mezzi di identificazione riportanti lo stesso codice univoco.

PARTE B

Condizioni obbligatorie generali per la registrazione dei capi identificati e genotipizzati

1. Il proprietario degli animali o persona delegata, fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 21/2004 del 17 dicembre 2003, provvede direttamente o tramite persona delegata, alla **registrazione** nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), nei termini previsti nella parte A del presente allegato II, di tutte le informazioni relative ai singoli capi ovini maschi e femmine identificati elettronicamente già al momento della apposizione del codice univoco tramite marca o tatuaggio, ivi comprese quelle relative a nascita, movimentazioni e morte, nonché le indicazioni supplementari di cui al presente allegato II.
2. Nella Regione Lazio, il Veterinario ufficiale registra in BDN il dato di genotipizzazione attraverso gli strumenti messi a disposizione dal SIEV.
3. I detentori dei capi ovini o i delegati aggiornano in BDN le informazioni specificate al precedente punto 1.
4. I detentori dei capi ovini o i delegati inseriscono o aggiornano in BDN le informazioni anagrafiche per tutti gli animali sottoposti a genotipizzazione anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
5. Il responsabile dello stabilimento di macellazione registra in BDRSG ed in BDN tramite il SIEV le informazioni relative agli animali macellati.

PARTE C

Condizioni obbligatorie generali per l'esecuzione dei prelievi, la registrazione degli ingressi in allevamento, il conferimento dei campioni da sottoporre a genotipizzazione presso l'IZSLT ai sensi del Piano, la stampa del certificato individuale, l'invio alla macellazione dei capi suscettibili ed il rilascio delle qualifiche.

1. Nella regione Lazio è reso obbligatorio l'uso del Sistema Informativo per l'Epidemiologia Veterinaria (SIEV) per la gestione delle attività relative alla conduzione del Piano di selezione genetica nei confronti della scrapie.

2. Il SIEV deve essere utilizzato per:
 - a. Registrare i campioni prelevati;
 - b. Stampare la scheda di accompagnamento dei campioni per l'inoltro al laboratorio dell'IZSLT;
 - c. Stampare il rapporto di prova rilasciato dal laboratorio dell'IZSLT ed il riepilogo conclusivo del controllo effettuato;
 - d. Assegnare le qualifiche raggiunte dagli allevamenti controllati ai sensi del presente piano ed inviare in BDN la qualifica stessa;
 - e. Stampare il certificato individuale degli animali genotipizzati, anche dai laboratori autorizzati dal Ministero, che accompagnerà il capo in ogni suo spostamento.
 - f. Predisporre l'elenco degli animali portatori dell'allele VRQ da inviare alla macellazione.
3. Tutti i campioni inviati all'IZSLT ai sensi del presente Piano privi della scheda di accompagnamento SIEV saranno respinti e non potranno essere analizzati.
4. Gli esiti delle genotipizzazioni effettuate dall'IZSLT saranno resi disponibili mediante emissione del rapporto di prova ufficiale cartaceo, scaricabile anche dal SIEV

Norme conclusive

Tutte le attività di genotipizzazione che esulano dalle finalità del presente piano, ivi compresi i costi relativi all'identificazione individuale degli animali, in base al presente Piano, ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004, sono a carico del proprietario degli animali o persona delegata o di chiunque ne faccia richiesta.

Si rinvia alle norme tecniche del decreto del Ministero della salute 25 novembre 2015 per quanto non espressamente indicato e non in contrasto col presente Piano.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Appendice

Tavola Sinottica 1. Requisiti per l'utilizzo degli arieti ai sensi del Piano

Requisiti di Utilizzo degli arieti	Arieti ammessi	Limiti utilizzo	Acquisto/vendita
<i>Identificazione elettronica*</i>	obbligatorio	-	requisito obbligatorio per consentire movimentazione
<i>Registrazione in BDN*</i>	obbligatorio	-	requisito obbligatorio per consentire movimentazione
<i>certificato di genotipo*</i>	obbligatorio	-	requisito obbligatorio per consentire movimentazione
<i>Arieti resistenti omozigoti (ARR/ARR)</i>	si	nessuno	Consentita sempre
<i>Arieti resistenti eterozigoti (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK)</i>	si	massimo 5 anni (7 anni per greggi L.G.) da pubblicazione DM 25/11/2015	consentita (coerente tra livello di certificazione del gregge di origine e destinazione)
<i>Arieti suscettibili (privi dell'allele ARR e dell'allele VRQ)</i>	si	già presenti o da rimonta interna massimo 3 anni da pubblicazione DM 25/11/2015	non consentito
<i>Arieti suscettibili con presenza di allele VRQ</i>	no	macellazione obbligatoria entro 30 gg da determinazione genotipo	non consentito

*I requisiti devono essere posseduti prima dell'esecuzione del prelievo per genotipizzazione

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Tavola Sinottica 2. Requisiti per l'utilizzo delle pecore ai sensi del Piano

Requisiti di Utilizzo delle pecore	Pecore ammesse	Limiti utilizzo	Acquisto/vendita
Identificazione elettronica*	obbligatorio	-	requisito obbligatorio per consentire movimentazione
Registrazione in BDN*	obbligatorio	-	requisito obbligatorio per consentire movimentazione
certificato di genotipo*	obbligatorio	-	requisito obbligatorio per consentire movimentazione
Pecore resistenti omozigoti (ARR/ARR)	si	nessuno	consentita sempre
Pecore resistenti eterozigoti (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK)	si	consentita in greggi di livello IIa, IIb, III e IV	consentita (coerente tra livello di certificazione del gregge di origine e destinazione)
Pecore suscettibili (prive dell'allele ARR e dell'allele VRQ)	si	consentita in greggi di livello IIa, IIb, III e IV	non consentito per greggi IIa e IIb consentito per greggi di livello III e IV e per passaggi da greggi di livello III a greggi di livello IV.
Pecore suscettibili con presenza di allele VRQ	no	macellazione obbligatoria entro 30 gg da determinazione genotipo	non consentito

*I requisiti devono essere posseduti prima dell'esecuzione del prelievo per genotipizzazione

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Tavola Sinottica 3. Livelli di certificazione degli allevamenti

LIVELLO DI CERTIFICAZIONE GENETICA NAZIONALE (D.M. 25/11/2015)	DESCRIZIONE	LIVELLO DI CERTIFICAZIONE GENETICA COMUNITARIA (REG.630/2013/EU)
I	Greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR	I
IIa	greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 anni	II
IIb	greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 3 anni	II
III	greggi in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un ARR	nessuno
IV	greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori	nessuno

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Tavola Sinottica 4. Requisiti per la disseminazione dei riproduttori

Requisiti per l'introduzione dei riproduttori	Maschi	Femmine
<i>Cerificazione di genotipo individuale</i>	obbligatoria	obbligatoria
<i>Livello di certificazione degli allevamenti di provenienza</i>	Per movimenti da allevamenti con livello di certificazione pari o superiore all'allevamento di destinazione	Per movimenti da allevamenti con livello di certificazione pari o superiore all'allevamento di destinazione
<i>Capi resistenti omozigoti (ARR/ARR)</i>	ammessa introduzione in greggi di qualsiasi livello	ammessa introduzione in greggi di qualsiasi livello
<i>Capi resistenti eterozigoti (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK)</i>	ammessa introduzione in greggi di livello III e IV	ammessa introduzione in greggi di livello IIa, IIb, III e IV
<i>Capi con genotipo suscettibile (privi dell'allele ARR e/o con VRQ)</i>	non ammessa la introduzione	non ammessa l'introduzione per greggi IIa e IIb ammessa per greggi di livello III e IV e per passaggi da greggi di livello III a greggi di livello IV.